



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS.

Personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

OGGETTO: ministeriale 1° dicembre 2022, n. 462830. Precisazioni

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota odierna della Direzione Generale del Personale n. 0210201.U con la quale sono state fornite indicazioni chiarificatrici in ordine alla disciplina relativa all'articolazione dell'orario di lavoro svolto dal personale dipendente ai fini della corresponsione del buono pasto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale



Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole e
Istituti di Istruzione

Al Responsabile del Gruppo Operativo Mobile

Al Responsabile del S.A.D.A.V

Al Signore direttore dell'Ufficio I – Segreteria
generale dell'Ufficio
del Capo del Dipartimento

Al Signore direttore dell'Ufficio IV - Relazioni
Sindacali

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI

OGGETTO: ministeriale 1° dicembre 2022, n. 462830. Precisazioni.

Con ministeriale 1° dicembre 2022, n. 462830, atteso che da più parti venivano segnalate applicazioni non uniformi sul territorio nazionale, al fine di evitare sperequazioni ingiustificate, si è proceduto a fornire indicazioni chiarificatrici in ordine alla disciplina relativa all'articolazione dell'orario di lavoro svolto dal personale dipendente ai fini della corretta corresponsione del buono pasto.

Scopo della ministeriale in oggetto, pertanto, nell'ottica di assicurare più adeguato coordinamento e sinergia tra tutte le articolazioni era quello di porre rimedio a controverse distonie con conseguente inique penalizzazioni per il personale interessato.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

In proposito corre tuttavia l'obbligo di evidenziare che continuano a pervenire lamentele in ordine a quanto segnalato, anche ulteriormente alimentate dall'interpretazione di quanto partecipato con la nota in argomento, che in alcuni casi ne hanno fatto travisare il senso. Si ritiene pertanto necessario fornire al riguardo le seguenti precisazioni onde assicurare la dovuta omogeneità di trattamento.

In particolare, nel richiamare i presupposti per l'erogazione dello stesso, e sottolinearsi che il buono pasto non è un beneficio che viene attribuito di per sé, ma è finalizzato a consentire al dipendente - ovviamente laddove non sia previsto o assicurato un servizio mensa - la fruizione del pasto al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, con la ministeriale in oggetto, per uniformare comportamenti non corretti in ambito nazionale, si è dovuto specificare e sottolineare che il personale che risulta autorizzato a svolgere un orario lavorativo giornaliero di 7 ore e 12 minuti, al fine di beneficiare del buono pasto è tenuto a completare l'orario con la pausa di almeno trenta minuti, attestando di tal misura il proprio orario lavorativo giornaliero in 7 ore e 42 minuti¹, condizione, questa, non sempre rispettata ovunque.

In tale contesto si sono richiamate le indicazioni fornite nel tempo dall'Amministrazione per coniugare, quanto all'orario di lavoro, le esigenze del personale con quelle organizzative senza con ciò tuttavia richiedere, come effetto consequenziale della ministeriale in oggetto, un riesame complessivo delle situazioni già autorizzate nell'ambito dell'autonomia organizzativa di ciascuna sede di servizio. Si è esclusivamente precisato che, in costanza della situazione in atto in ogni articolazione, nelle more della definizione degli accordi sindacali sulla tipologia dell'orario di lavoro, eventuali richieste di modifica da parte dei dipendenti, intese - ovviamente - ad usufruire *ex novo* di tale orario di lavoro quale conseguenza immediata della declinazione dei principi e chiarimenti forniti, devono essere attentamente valutate dai dirigenti responsabili degli uffici al fine di non pregiudicare il consolidato assetto organizzativo e funzionale della struttura operativa da ognuno gestita.

¹ Pertanto si sottolinea che il personale autorizzato a svolgere un orario lavorativo giornaliero di 7 ore e 12 minuti è tenuto a completare l'orario con la pausa di almeno trenta minuti, attestando di tal misura il proprio orario lavorativo giornaliero in 7 ore e 42 minuti con conseguente erogazione del buono pasto.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

In ragione di ciò, nel sottolineare che l'organizzazione del lavoro, nell'ambito dell'autonomia dirigenziale riconosciuta, deve poter coniugare i principi di economicità ed efficienza senza tuttavia tralasciare il rispetto e la tutela dei lavoratori, si auspica che le puntualizzazioni contenute nella presente siano utili a dirimere i dubbi interpretativi connessi alle direttive emanate.

Si ringrazia per la collaborazione auspicando la dovuta attenzione alle considerazioni partecipate

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

